MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dn00d@istruzione.it;
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE UNIVOCO: UFZP5K

REGOLAMENTO RECANTE IL DIVIETO DI FUMO E L'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE NEI LOCALI E NELLE PERTINENZE DELL'ISTITUTO

Art. 1. - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, " Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM 23/12/2003;
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;
- Legge n. 3 /2003 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori " ;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013);
- Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) All' articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione). 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico". Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.

Art. 2. - FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di:

a. Prevenire l'abitudine al fumo;
b. Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
c. Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
d. Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
e. Promuovere iniziative informative/educative sul tema;
f. Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Art. 3. - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e nei cortili di pertinenza dell'Istituto stesso e all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Lg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, è comunque applicato per gli alunni e per tutto il personale dell'Istituto il divieto assoluto di fumare o di utilizzare sigarette elettroniche durante le ore di attività scolastico-istituzionale, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse.
Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

a. divieto di fumo;
b. indicazione della norma che impone il divieto;
c. sanzioni applicabili;
d. lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 4. - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:

a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
b. vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
c. notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Dirigente Scolastico la cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 - SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto o nel cortile) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a).

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: *Infrazione divieto di fumo* – Istituto Comprensivo "Lido del Faro", Fiumicino).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno soggetti anche di sanzioni disciplinari.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Art. 7. - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

A. accertare l'infrazione;
B. accertare l'età del trasgressore;
C. contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in triplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale, inoltrano la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza copia in apposito Archivio.

Art. 8. - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 9. - LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 10. - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dn00d@istruzione.it;
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE UNIVOCO: UFZP5K

Allegato 1

Ai Sig.

Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a

Classe_Sezione

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO

(Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 – D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4, conv. L. 128/2013 – Legge 24 novembre 1981, n. 689)

N. _____ *(numerazione progressiva)* Copia per: ☐ Trasgressore ☐ Scuola (atti) ☐ Prefettura

Il/la sottoscritto/a, in qualità di soggetto preposto alla vigilanza sul divieto di fumo, nominato con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. _____ del _____,

DÀ ATTO

che in data _____ / _____ / _____ alle ore _____, presso i locali/aree di pertinenza dell'Istituto siti in _____ (aula, corridoio, cortile, servizi igienici, area esterna, ecc.),

ha accertato e contestato immediatamente la seguente violazione del divieto di fumare, estesa anche alle sigarette elettroniche:

☐ Sigaretta tradizionale ☐ Sigaretta elettronica / dispositivo a tabacco riscaldato ☐ Altro: _____

DATI DEL TRASGRESSORE

Cognome e nome	
Nato/a a	_____ il ____/____/_____
Residente in	_____
Documento di riconoscimento	Tipo _____ n. _____rilasciato da_____
Qualifica	☐ Studente (classe _____ sez. _____) ☐ Docente ☐ Personale ATA ☐ Genitore/visitatore ☐ Altro: _____

DESCRIZIONE DEI FATTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dn00d@istruzione.it;
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE UNIVOCO: UFZP5K

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE (facoltative, non costituiscono ammissione di colpa)

☐ *Il trasgressore si è rifiutato di fornire le proprie generalità e/o si è allontanato.*

SANZIONE APPLICATA
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 104/2013, sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (raddoppiata in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni).
Importo contestato: € _____ ☐ Pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) entro 60 gg. da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al **Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma**;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il **codice tributo 131T**, corrispondente alla voce "**Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A**.", il **codice ufficio "J74"** e la **causale del versamento "PA" e la descrizione " infrazione al divieto di fumo nell'ISTITUTO COMPRENSIVO LIDO DEL FARO".**
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.
Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

NOTIFICA
☐ Se minorenne, contestazione notificata ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale in data ____/____/_____

Il presente verbale viene redatto in triplice copia (trasgressore, scuola, Prefettura) ai sensi della normativa vigente.

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI DI DIFESA E RICORSO
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, l'interessato può, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, far pervenire al Prefetto competente per territorio scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito personalmente.
Decorso il termine, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento; se invece ritiene che non ricorrano gli estremi per l'applicazione della sanzione, emette ordinanza motivata di archiviazione (art. 18, comma 2, L. 689/81).

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è ammessa opposizione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notificazione (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 22-bis della L. 689/81.

In alternativa, il pagamento in misura ridotta di cui sopra, effettuato entro i termini indicati, estingue il procedimento e non è più impugnabile.

☐ Il trasgressore dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa sui rimedi e ricorsi disponibili.

Luogo e data: _____, ____/____/_____

Firma dell'accertatore _____	Firma del trasgressore (per presa visione) _____

Il Dirigente Scolastico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dn00d@istruzione.it;
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE UNIVOCO: UFZP5K

Allegato 2

Al Sig. Prefetto della Provincia di Roma
Sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ……, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"
Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dn00d@istruzione.it;
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE UNIVOCO: UFZP5K

Allegato 3

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto della Provincia di Roma
Sua sede

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. …….. del……., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.
Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Allegato 4



IN QUESTI SPAZI È VIETATO FUMARE

I responsabili di questa struttura sono tenuti a vigilare e far osservare l'applicazione del divieto (L. 584/75 e successive modifiche).
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 € a 275€; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Incaricati dell'osservanza della norma, dell'accertamento e contestazione delle infrazioni:
……
Coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, ove non ottemperino alle disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento di una somma da 500 € a 1000 € (Art. 7 terzo comma – L. 584/75 e art. 52 comma 20 L. 28/12/2001 n. 448).